

comunali, per le quali non sono stati adempiuti i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, possono partecipare al finanziamento della loro costruzione, alle condizioni definite nel contratto con l'erogatore dei servizi idrici, senza diritto alla restituzione dei mezzi.”

Articolo 15

L'articolo 27 viene cancellato.

L'attuale capitolo VII della Delibera diventa capitolo VI.

Articolo 16

L'attuale capitolo VIII della Delibera diventa capitolo VII.

Nell'articolo 29 comma 1 le parole: “da 2.000,00 kn” vengono sostituite con le parole: “da 10.000,00 kn a 50.000,00 kn”, mentre nel comma 2 e nel comma 4 dello stesso articolo le parole: “da 500,00 kn a 2.000,00 kn” vengono sostituite con le parole: “da 1.000,00 kn a 5.000,00 kn”.

L'attuale capitolo IX della Delibera diventa capitolo VIII.

Articolo 17

L'erogatore dei servizi idrici ha l'obbligo di pubblicare la presente Delibera sul suo sito internet e in altro adeguato modo, e ha l'obbligo di renderla accessibile al pubblico per la durata della sua validità.

Articolo 18

La presente Delibera entra in vigore e viene applicata dall'ottavo giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.

Classe: 325-08/13-02/5
Numprot: 2171-01-01-13-2
Rovinj-Rovigno, 24 ottobre 2013

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell'articolo 58 comma 4 della Legge sulla tutela degli animali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 135/06 e 37/13) e dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 ottobre 2013, ha emanato la

DELIBERA

sulle condizioni e le modalità di possesso di animali da compagnia e altri animali, le modalità di controllo della loro riproduzione, le condizioni e le modalità di tenuta al guinzaglio dei cani e di altri animali, nonché le modalità di trattamento degli animali abbandonati e smarriti

I) DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si regolano le condizioni e le modalità di possesso di animali da compagnia e altri animali, le modalità di controllo della loro riproduzione, le condizioni e le modalità di tenuta al guinzaglio dei cani e di altri animali, nonché le modalità di trattamento degli animali abbandonati e smarriti nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 2

I singoli concetti, ai sensi della presente Delibera, hanno il seguente significato:

1. l'animale da compagnia è l'animale tenuto dall'uomo per compagnia, protezione e aiuto, oppure per interesse per tale animale,
2. il possessore è ogni persona fisica o giuridica che come proprietario, utente oppure custode, è responsabile permanentemente o periodicamente della salute e del benessere dell'animale,
3. l'animale smarrito è quell'animale che si è allontanato dal possessore, che lo cerca,
4. l'animale abbandonato è quell'animale che è stato abbandonato di proposito dal possessore come pure l'animale abbandonato per cause di forza maggiore come malattia, decesso oppure perdita della libertà,
5. il cane o gatto randagio è l'animale il cui possessore è sconosciuto,
6. il cane pericoloso è quel cane che è stato definito pericoloso con una particolare prescrizione,
7. il cane non registrato è il cane di possessore conosciuto o sconosciuto che non è stato registrato in conformità alle prescrizioni veterinarie,
8. gli animali domestici sono gli animali che sono stati addomesticati e che vengono allevati per la produzione di cibo, di cibo per animali e di prodotti di origine animale e per altri scopi economici,

9. gli animali selvatici sono tutti gli animali, il che comprende anche le specie di animali esotici, eccetto gli animali domestici e da compagnia, i cani e cavalli da servizio e gli animali da lavoro,
10. il rifugio per animali è l'impianto dove vengono sistemati e accuditi gli animali abbandonati e smarriti e dove ricevono l'aiuto necessario.

Articolo 3

La presente Delibera non viene applicata sui cani da servizio che vengono utilizzati nell'espletamento del proprio lavoro dagli organismi dell'amministrazione statale e da altre persone giuridiche (p.es. polizia, servizi di sorveglianza).

II) CONDIZIONI E MODALITÀ DI POSSESSO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Articolo 4

Il possessore dell'animale da compagnia deve assicurare le condizioni per tenere l'animale da compagnia in conformità alle sue necessità.

Se come animale da compagnia viene acquistato un animale esotico oppure una specie protetta da prescrizioni particolari, bisogna tenere conto delle condizioni particolari di possesso.

Articolo 5

Il possessore dell'animale da compagnia ha l'obbligo di prendersi cura della sua salute, dell'alimentazione, della sistemazione e dell'igiene e procedere in conformità alle prescrizioni veterinarie e relative alla tutela degli animali.

Nel caso in cui si manifestasse una malattia infettiva oppure dei segni in base ai quali si può sospettare che gli animali sono ammalati o deceduti a causa di malattia infettiva, il possessore deve denunciare subito l'accaduto all'istituzione veterinaria competente oppure all'ispezione veterinaria preposta, nonché rinchiudere l'animale e tenerlo rinchiuso fino alla visita del veterinario, e dopo la visita procedere in base alle direttive ricevute.

Il possessore dell'animale da compagnia non deve esporlo a temperature e condizioni meteorologiche sfavorevoli contrariamente agli standard accettati per la singola specie, con cui agli animali viene causato dolore, sofferenza, ferite oppure paura.

Il possessore dell'animale da compagnia non deve limitare il movimento dell'animale in modo tale da causargli dolore, sofferenza, ferite oppure paura.

Il possessore dell'animale da compagnia non deve abbandonare l'animale che tiene sotto controllo.

È vietato possedere e trattare gli animali da compagnia in modo da minacciare la salute e la sicurezza di altri animali e delle persone, e specialmente dei bambini.

Articolo 6

Nell'assicurare le condizioni per il possesso degli animali da compagnia, il possessore ha l'obbligo di:

1. costruire e mantenere l'impianto adeguato ossia l'alloggio in conformità alle necessità della singola specie animale,
2. assicurare il cibo e l'acqua nelle quantità necessarie,
3. assicurare uno spazio adeguato in conformità alle necessità e tenendo in considerazione la specie animale,
4. rendere accessibili tutti gli spazi per la manutenzione e la pulizia nonché la cura indisturbata dell'animale da compagnia,
5. assicurare il movimento indisturbato dell'animale da compagnia in conformità alle necessità e tenendo conto della specie animale,
6. impossibilitare la fuga dell'animale da compagnia,
7. assicurare adeguata tutela veterinaria, la tutela e la cura dell'animale da compagnia ammalato, ferito e sfinito, e a seconda delle necessità aiutarlo durante il parto,
8. assicurare il controllo dell'animale da compagnia, di regola, almeno una volta al giorno o anche più spesso se tiene i suoi cuccioli di 14 giorni di età oppure se è in corso il parto dell'animale da compagnia.

Nell'assicurare le condizioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, il possessore dell'animale da compagnia ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni veterinarie e relative alla tutela degli animali.

Articolo 7

La tenuta degli animali da compagnia nei condomini e nei giardini dei medesimi, la circolazione degli animali da compagnia nelle parti comuni dei condomini e nei giardini possono venir concordati con i comproprietari dell'edificio ossia con i fruitori del medesimo, rispettando le prescrizioni veterinarie e sulla tutela degli animali nonché le prescrizioni sulla proprietà.

Il possessore ha l'obbligo di pulire subito le parti comuni del condominio e del giardino, qualora venissero sporcate dall'animale da compagnia.

Il possessore deve avere con sé l'occorrente per la pulizia (sacchetto di nylon o di cartone e sim.).

Articolo 8

Il possessore dell'animale da compagnia ha l'obbligo di tenere l'animale nella casa di famiglia e nel giardino attorno alla medesima, in conformità alle prescrizioni sulla proprietà, rispettando i diritti dei proprietari degli immobili adiacenti.

Articolo 9

Per motivi di salute, igienici e di altro tipo è vietato portare gli animali da compagnia negli edifici di destinazione pubblica (istituzioni sanitarie, scuole e asili, chiese, istituzioni culturali, impianti ricreativo-sportivi nonché in altri impianti di destinazione pubblica), nei negozi, mercati, parchi gioco, a convegni pubblici in spazi chiusi, fiere e simili.

Gli animali da compagnia si possono portare nei ristoranti e in altri pubblici esercizi soltanto con il permesso dei proprietari di tali locali.

Articolo 10

La persona non vedente con il cane guida ha diritto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, e trattenersi in tutti gli spazi previsti per i passeggeri.

La persona non vedente con il cane guida ha diritto di accedere agli spazi pubblici come per esempio: le istituzioni sanitarie, le farmacie, gli uffici, gli alberghi, i ristoranti, le banche, gli uffici postali, i teatri, le sale per i concerti, gli impianti sportivi, i mercati, i negozi, le scuole, ecc.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in modo adeguato anche alle persone con difficoltà di movimento con il cane da aiuto e agli addestratori con il cane guida nell'addestramento.

III) MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA**Articolo 11**

Il possessore dell'animale da compagnia ha l'obbligo di controllare la riproduzione del medesimo e impossibilitare ogni riproduzione non pianificata.

In occasione della pianificazione della riproduzione dell'animale da compagnia, il possessore dell'animale deve tenere conto del numero dei discendenti dell'animale da compagnia per assicurare le condizioni di spazio e altre condizioni di possesso in conformità alle prescrizioni veterinarie e relative alla tutela degli animali e alla presente Delibera.

Articolo 12

Il controllo della riproduzione dell'animale da compagnia viene attuato con l'azione preventiva nonché con la sterilizzazione ossia la castrazione dell'animale.

Articolo 13

Il possessore dell'animale da compagnia è responsabile dei cuccioli dell'animale.

Il possessore dell'animale da compagnia deve curare i cuccioli dell'animale in conformità alle prescrizioni sulla tutela degli animali.

Nel caso in cui il possessore dell'animale da compagnia non desiderasse o non potesse prendersi cura da solo dei cuccioli, ha l'obbligo di sostenere le spese per la loro cura qualora venissero sistemati presso il Rifugio per animali.

Nel caso in cui il possessore dell'animale da compagnia non desiderasse o non potesse prendersi cura da solo dei cuccioli, prima di sistemarli presso il Rifugio per animali, potrà darli in affido.

IV) CONDIZIONI E MODALITÀ DI POSSESSO DI CANI**Articolo 14**

È permesso il possesso del cane che è stato iscritto nel registro e contrassegnato in conformità alle prescrizioni veterinarie.

Il possessore del cane deve prendersi cura della salute del suo cane e vaccinarlo regolarmente contro la rabbia.

I cani che hanno più di tre mesi d'età vanno vaccinati contro la rabbia, una volta all'anno, e tra le due vaccinazioni non devono trascorre più di 12 mesi.

Il possessore del cane deve rendere possibile la vaccinazione contro la rabbia al cane che nel corso dell'anno compie tre mesi entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui compie 3 mesi, mentre il cane appena acquistato che non è stato vaccinato contro la rabbia, deve essere vaccinato entro il termine di 14 giorni dall'acquisto.

È vietato tenere cani non registrati e senza contrassegno.

Il possessore del cane ha l'obbligo di notificare l'acquisto, ossia comunicare ogni caso di perdita del possesso dell'animale (furto, vendita, donazione, decesso) entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal fatto alla persona fisica o giuridica autorizzata per l'iscrizione nel registro principale dei cani.

Le spese e le imposte per le visite medico - veterinarie, le vaccinazioni e altre misure di tutela vengono sostenute dal possessore del cane.

Articolo 15

I cani definiti come pericolosi si possono tenere in base alle condizioni stabilite dalle prescrizioni legali e sublegali sulla tutela degli animali.

Articolo 16

Il cane può essere lasciato libero solo nei cortili e nei giardini recintati oppure in altri spazi recintati, in modo tale che non possa uscire e assicurare in questo modo il passaggio indisturbato dei passanti.

Nel condominio si può tenere il cane solo nella parte che appartiene al possessore (appartamento privato) in modo tale da non disturbare l'ordine e la quiete pubblica, nonché la sicurezza degli altri condomini e comproprietari dell'edificio.

Il possessore non può lasciare il cane negli spazi comuni che servono all'edificio nel suo complesso (scale, entrate, spazi per i rifiuti, terrazze, ecc.).

Il possessore può tenere il cane nel cortile dell'edificio solamente con il consenso dei comproprietari dell'edificio ossia dei fruitori.

Il possessore che tiene il cane nel cortile o nel giardino non recintato deve tenerlo al guinzaglio oppure chiuso in un box.

Il box del cane dev'essere protetto dall'umidità e dal freddo, e il cane deve avere la ciotola per l'acqua e il cibo.

Il possessore non può legare il cane alla catena più corta di tre metri oppure della triplice lunghezza del cane, misurando dalla punta della coda fino alla punta del muso, e nel determinare la lunghezza della catena viene usata quella più favorevole per l'animale.

Il possessore che tiene il cane ai sensi dei commi 1, 4 e 5 del presente articolo, deve avere un campanello funzionante alla porta d'entrata, del cortile oppure del giardino.

Il possessore del cane pericoloso deve tenerlo nello spazio (gabbia chiusa) oppure in un impianto di dimensioni adeguate, dal quale non può scappare, e la porta d'ingresso dello spazio nel quale si trova questo tipo di cane deve essere chiusa a chiave.

All'entrata dello spazio nel quale si trova il cane pericoloso, deve essere ben visibile il cartello con l'avvertimento "ATTENTI AL CANE", e deve avere un campanello funzionante alla porta d'ingresso, del cortile oppure del giardino.

Il possessore del cane ossia il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di pulire subito il giardino e gli spazi attorno all'edificio che vengono sporcati dal cane.

Articolo 17

Il possessore il cui cane o cani disturbano la quiete dei cittadini abbaiando e ululando frequentemente, ha l'obbligo di intraprendere le misure adeguate per impedire che i cittadini vengano disturbati ulteriormente.

Articolo 18

È proibito organizzare combattimenti di cani.

È proibito il commercio di cani nei luoghi che non sono registrati per queste attività (piazze, vie, ecc.).

Articolo 19

I cani affetti da rabbia (Lyssa, Rabies) oppure gli animali che hanno manifestato dei sintomi di malattia, nonché gli animali venuti in contatto con gli animali affetti da rabbia, non devono venir soppressi, bensì i possessori di questi animali hanno l'obbligo di agire subito ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della presente Delibera.

Il possessore del cane che ha morso oppure ferito l'uomo, indipendentemente dal fatto se il morso sia visibile oppure no, e indipendentemente dal fatto se il cane sia vaccinato o no, ha l'obbligo di denunciare subito il fatto all'istituzione veterinaria oppure all'ispezione veterinaria, mentre l'animale va rinchiuso fino alla visita del veterinario.

La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata anche dal cittadino che è stato morso.

Articolo 20

L'ispettore veterinario competente oppure altra persona autorizzata può togliere provvisoriamente il cane al possessore, se il cane si trova in condizione in base alla quale si può concludere che soffre di dolore o grande paura, che è ferito oppure che continuare a vivere nelle stesse condizioni significherebbe causare un dolore inevitabile, e negli altri casi in cui il cane non si può tenere in conformità alla presente Delibera.

Ogni persona che ha delle informazioni sui casi di cui al comma precedente ha l'obbligo di avvisare l'organismo preposto.

V) CIRCOLAZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE**Articolo 21**

È vietato condurre il cane sulle aree pubbliche senza guinzaglio, eccetto nei luoghi dove ciò è permesso. Nel caso in cui venisse utilizzato il guinzaglio che si può allungare, lo stesso va utilizzato a distanza adeguata durante la conduzione del cane sull'area pubblica, per permettere lo svolgimento sicuro del traffico.

È vietato rigorosamente portare i cani nei parchi cittadini, negli spazi attorno alle scuole e agli asili, alle case di salute, negli impianti e campi sportivi, nelle fiere all'aperto, nei cimiteri, nei giardini, parchi gioco, sulle aree verdi sistemate e sulle spiagge.

È vietato condurre sulle aree pubbliche il cane non registrato e non contrassegnato.

È permesso portare i cani pericolosi sull'area pubblica solamente con la museruola e al guinzaglio dal possessore maggiorenne.

Eccezionalmente, al guinzaglio non si devono tenere i cani da caccia soltanto nelle riserve di caccia nel territorio della città di Rovinj-Rovigno. Il cane da caccia oppure il cane pastore può muoversi fuori dall'abitato in conformità alle prescrizioni speciali.

Il possessore del cane ha l'obbligo di pulire subito l'area pubblica sporcata dal cane.

Il possessore ha l'obbligo di portare con sé l'occorrente per pulire l'area pubblica (sacchetti PVC e di cartone, ecc.) sporcata dal cane, e deve riporre i rifiuti in modo adeguato.

Articolo 22

Quando i cani ossia gli altri animali da compagnia si trovano nelle automobili, il possessore ha l'obbligo di impossibilitarne l'uscita sull'area pubblica stradale senza controllo.

Il possessore non può portare il cane sull'area pubblica stradale (con o senza guinzaglio) mentre guida la bicicletta o un altro veicolo a motore.

Articolo 23

Il Sindaco stabilirà con un Regolamento le ubicazioni sulle aree verdi e pubbliche, come pure le condizioni alle quali i cani non devono essere tenuti al guinzaglio per motivi ricreativi, e le spiagge dove i possessori possono portare i cani a fare il bagno.

Il Sindaco può stabilire con una conclusione particolare gli immobili di proprietà della città che si possono assegnare in fruizione per lo svolgimento delle mostre canine, l'organizzazione dei test di socializzazione dei cani, l'addestramento dei cani, ecc.

La Città di Rovinj-Rovigno contrassegnerà in modo adeguato le aree pubbliche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

VI) CONDIZIONI E MODALITÀ DI POSSESSO DI ANIMALI DOMESTICI E ANIMALI SELVATICI

Articolo 24

Nella parte centrale città di Rovinj-Rovigno è vietato tenere i seguenti animali domestici: perissodattili (cavalli, muli, asini, mule), ungulati (bovini, pecore, capre e maiali), pollame (galline, tacchini, oche, anatre e simili), roditori, api e simili.

Per parte centrale della città di Rovigno si intende il territorio edificabile dell'abitato di Rovigno (compreso dal Piano urbanistico generale della città di Rovigno) e Villa di Rovigno (compreso dal Piano d'assetto urbanistico dell'abitato di Villa di Rovigno) e il territorio edificabile della zona residenziale Cocaletto, nonché i territori edificabili delle zone turistiche Valalta, Monsena - Valdaliso, Villas Rubin-Polari e Vestre.

Negli altri territori che non sono compresi nel comma precedente è consentito tenere animali domestici disponendo di tutti i permessi necessari degli organismi competenti e del controllo organizzato, il tutto in base alle prescrizioni.

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno è vietato tenere animali selvatici.

VII) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ABBANDONATI E SMARRITI

Articolo 25

La raccolta, il trasporto e la sistemazione dei cani non registrati, di cani e gatti randagi nonché di altri animali abbandonati o smarriti vengono svolti dalla persona fisica o giuridica registrata per l'espletamento di tale attività.

La raccolta, il trasporto e la sistemazione degli animali di cui al comma 1 del presente articolo vanno effettuati in modo appropriato, usando l'attrezzatura adeguata e senza maltrattamenti, in conformità alle prescrizioni sulla tutela degli animali.

Articolo 26

Il trattamento dei cani non registrati, di cani e gatti randagi e altri animali abbandonati o smarriti sistemati nel Rifugio per animali (sistemazione degli animali, tutela veterinaria e sanitaria degli animali, trovare il possessore degli animali oppure darli in affido, tenere le evidenze sugli animali e altro) va effettuato in conformità alle prescrizioni sulla tutela degli animali.

Articolo 27

Le spese di raccolta e trasporto dei cani non registrati, di cani e gatti randagi e altri animali abbandonati e smarriti, la loro sistemazione nel rifugio per animali e le misure veterinarie e sanitarie applicate su di loro, vengono sostenute dal possessore qualora il medesimo fosse conosciuto oppure la sua identità venisse accertata in seguito, in caso contrario tutte le spese vengono sostenute con i mezzi del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno.

La Città di Rovinj-Rovigno esclude la propria responsabilità per il danno causato dall'animale o dal cane abbandonato o smarrito, per il quale non è possibile trovare il possessore ossia il proprietario, nei casi che superano il procedimento regolare della Città di Rovinj-Rovigno, che include la dovuta cura, ovvero nei casi di forza maggiore.

Articolo 28

Il possessore dell'animale che è stato smarrito ha l'obbligo di notificare quanto prima al rifugio per animali e alle guardie comunali lo smarrimento dell'animale.

Il ritrovatore dell'animale abbandonato o smarrito ha l'obbligo di avvisare il rifugio per animali e le guardie comunali sul ritrovamento dell'animale e porgere all'animale adeguata cura, fino alla restituzione al possessore oppure fino ad adeguata sistemazione.

Il possessore dell'animale abbandonato o smarrito ossia del cane ha l'obbligo di risarcire ogni danno causato dall'animale ossia dal cane dal momento dello smarrimento o dell'abbandono fino alla restituzione oppure dell'adeguata sistemazione.

Articolo 29

La Città e il Rifugio per animali regolano con un contratto i diritti e gli obblighi reciproci per la sistemazione e la cura degli animali abbandonati oppure smarriti.

I lavori di raccolta e trasporto dei cani non registrati, dei cani e gatti randagi nonché degli animali abbandonati o smarriti vengono espletati in conformità alla vigente Delibera sulle attività comunali.

I servizi veterinari e sanitari per i cani non registrati, i cani e i gatti randagi nonché altri animali abbandonati e smarriti vengono effettuati da persona giuridica o fisica registrata per l'espletamento di tali attività.

Le attività di sistemazione e cura dei cani non registrati, di cani e gatti randagi nonché di altri animali abbandonati o smarriti vengono svolte dalla persona giuridica o fisica registrata per l'espletamento di tale attività, la quale si svolge nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nelle zone stabilite dal Piano urbanistico generale della Città di Rovinj-Rovigno.

VIII) CONTROLLO**Articolo 30**

Il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Delibera viene effettuato dalle guardie comunali, ossia dall'organismo amministrativo dell'unità d'autogoverno locale preposto all'ordine comunale, eccetto nei casi in cui con la legge oppure con le prescrizioni particolari fosse stabilito il procedimento dell'ispettore veterinario ossia zootecnico.

Le guardie comunali della Città di Rovinj-Rovigno sono autorizzate a controllare l'applicazione delle disposizioni della presente Delibera.

Su richiesta della guardia comunale il possessore del cane ha l'obbligo di esibire il documento di registrazione del cane ossia un altro adeguato documento in base al quale è possibile stabilire i dati sul cane.

Nello svolgimento del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Delibera, la guardia comunale è autorizzata ad infliggere sul posto una multa al trasgressore e rilasciare la conferma.

Nel caso in cui il trasgressore rifiutasse di pagare la multa nel luogo dove è stata commessa la trasgressione, gli verrà inflitta un'ingiunzione per violazione.

La guardia comunale è autorizzata a ordinare tramite decreto alle persone fisiche o giuridiche di intraprendere adeguate azioni ai fini dell'applicazione delle singole disposizioni della presente Delibera.

Qualora la guardia comunale riscontrasse una situazione nella quale non è autorizzata a procedere, avviserà in merito l'ispettorato competente oppure gli altri organismi autorizzati affinché si proceda come da prescrizioni veterinarie, relative alla tutela degli animali oppure all'ordine e alla quiete pubblica.

Nell'espletamento del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Delibera, la guardia comunale è autorizzata a procedere in conformità alle disposizioni della vigente legge sulle trasgressioni.

Articolo 31

Gli ambulatori veterinari competenti hanno l'obbligo di recapitare, su richiesta della guardia comunale, i dati necessari dall'evidenza dei cani, il tutto per permettere l'espletamento efficace del controllo.

IX) DISPOSIZIONI PUNITIVE**Articolo 32**

Con una multa dell'importo da 5.000,00 a 10.000,00 kune verrà punita per trasgressione la persona giuridica che:

- porta gli animali da compagnia negli edifici di destinazione pubblica (articolo 9 della Delibera),
- non mette su un posto ben visibile la scritta di cui all'articolo 16 commi 8 e 10 della Delibera,
- non pulisce il giardino o il cortile dell'edificio che viene sporcato dal cane (articolo 16 comma 11 della Delibera),
- organizza combattimenti tra cani oppure è dedito al commercio di cani sulle aree pubbliche (articolo 18 della Delibera),
- porta il cane senza guinzaglio nei luoghi dove ciò è vietato (articolo 21 commi 1 e 2 della Delibera),
- porta il cane non registrato sulle aree pubbliche (articolo 21 comma 3 della Delibera),
- conduce il cane contrariamente alle condizioni prescritte dal Regolamento di cui all'articolo 23 della Delibera,
- istiga i cani sulle persone e disturba la circolazione e la sicurezza delle persone sulle aree pubbliche (articolo 21 comma 4 della Delibera),
- conduce i cani pericolosi sull'area pubblica senza guinzaglio e museruola (articolo 21 comma 5 della Delibera),

- conduce i cani da caccia sull'area pubblica senza guinzaglio e museruola (articolo 21 comma 6 della Delibera),
- non pulisce ossia non mette in ordine l'area pubblica che viene sporcata o messa in disordine dal cane (articolo 21 comma 7 della Delibera),
- non porta con sé i sacchetti e l'occorrente per pulire l'area pubblica sporcata dall'animale da compagnia (articolo 21 comma 8 della Delibera),
- tiene il cane ovvero l'animale da compagnia nell'automobile senza adeguata sorveglianza (articolo 22 comma 1 della Delibera),
- conduce il cane sull'area pubblica stradale (con o senza guinzaglio) quando guida la bicicletta o un altro veicolo a motore.

Con una multa dell'importo da 500,00 a 2.000,00 kune verrà punita per trasgressione la persona responsabile nella persona giuridica per la violazione di cui al comma 1 alinea 1-14 del presente articolo.

Con una multa dell'importo da 1.000,00 a 5.000,00 kune verrà punita la persona fisica, l'artigiano o la persona che espleta altre attività autonome e che nello svolgere la propria attività oppure altre attività autonome compie la trasgressione di cui al comma 1 alinea 1-14 del presente articolo.

Con una multa dell'importo da 500,00 a 2.000,00 kune verrà punita la persona fisica che compie la trasgressione di cui al comma 1 alinea 1-14 del presente articolo.

Con una multa dell'importo da 500,00 a 2.000,00 kune verrà punito il genitore oppure il tutore della persona che al momento di commettere la trasgressione di cui al comma 1 alinea 1-14 del presente articolo non ha compiuto i quattordici anni d'età, se tale trasgressione riguarda direttamente il mancato controllo da parte del genitore ossia del tutore.

X) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 33

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulle condizioni e le modalità di possesso e trattamento degli animali e sulla tutela degli animali abbandonati e smarriti ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 9/03, 1/08 e 5/10).

Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 23 comma 1 della presente Delibera viene applicato il Regolamento sulle zone dove non è necessario tenere i cani al guinzaglio ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 3/04).

Il Sindaco emanerà il Regolamento di cui all'articolo 23 comma 1 della presente Delibera entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore di questa Delibera.

Articolo 34

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

KLASA/CLASSE: 363-01/13-01/56
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-13-2
Rovinj-Rovigno, 24 ottobre 2013

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 3-5 e dell'articolo 19 della Legge sugli stipendi nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) (G.U., n. 28/10) nonché della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n.n. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 24 ottobre 2013, ha emanato la

DELIBERA

di modifica alla Delibera sui coefficienti e sulla base per il calcolo dello stipendio per il sindaco e il vicesindaco che espletano il proprio incarico professionalmente

Articolo 1

Nella Delibera sui coefficienti e sulla base per il calcolo dello stipendio per il sindaco e il vicesindaco che espletano il proprio incarico professionalmente ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 3/10), l'articolo 2 comma 1 viene modificato e diventa del seguente tenore:

"I coefficienti per il calcolo dello stipendio di cui al punto 1 della presente Delibera si stabiliscono nell'ammontare di:

- 9,22 per il sindaco,
- 7,83 per il vicesindaco".